

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo

Cultura è termine quasi naturalmente polisemantico e le scienze umane ne hanno fatto, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, un'utilizzazione talmente ampia e sfaccettata da rischiare, usandolo, l'eccessiva generalizzazione se non, talora, la sua banalizzazione.

Nel contesto di una generale storia della cultura ligure mi sembra che "cultura" è termine usato per identificare il complesso delle conoscenze in un certo settore. Se tale impostazione è corretta, per il diritto il dato che fa riconoscere la 'cultura' opera a due livelli: sul piano scientifico significa 'scuola' e giuristi che lo elaborano nelle proprie opere; dal punto di vista pratico-applicativo la cultura giuridica si ritrova in ambienti ed officine che producono concetti e nozioni indispensabili per la gestione dei rapporti pubblici e privati.

Sul piano delle fonti le caratteristiche di tale cultura si ricavano sia dai diversi tipi di normativa sia dai documenti pubblici e privati.

Per quanto attiene alle vicende del diritto ligure nell'alto Medioevo la storiografia più recente ha dovuto misurarsi con due dati di fatto che l'hanno fortemente condizionata: da una parte la scarsità di documentazione sopravvissuta e, dall'altra, le elaborazioni su di essa operata da due importanti – e, nella circostanza, ingombranti – maestri della storia giuridica come Enrico Bensa ed Enrico Besta. I due storici si sono attestati su posizioni assolutamente antitetiche che, come vedremo, hanno finito per impoverire le sollecitazioni provenienti dai testi sopravvissuti.

Nel 1885 Bensa scrive una *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, un lungo articolo nel quale esamina e commenta i risvolti giuridici della superstite documentazione genovese tra il X e l'XI

* Pubbl. in *Storia della cultura ligure*, 1, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV/I, 2004), pp. 11-18.

secolo contenuta nel *Registro Arcivescovile* e nel *Cartario genovese*. Questi testi gli danno agio anche di proporre alcuni elementi di cronologia che scandiscono la vita giuridica della città ligure. A suo parere

« La prima e più antica età della Storia giuridica ligure comincia col 916, alla qual data appartiene il più remoto documento d'indole legale che sia fino a noi pervenuto. È questo il livello del Vescovo genovese Raperto trascritto nel Registro Arcivescovile ... Chiudesi quest'era coll'istituzione del Consolato dei placiti (1130), il cui breve segna l'aprirsi d'un'epoca nuova, gli esordi del periodo legislativo comunale ».

Bensa, poi, non trova che apporti alcuna variazione « fra i tempi anteriori e posteriori » il *Breve di consuetudine* del marchese Alberto del 1056 e ritiene, inoltre, che il diploma di Berengario e Adalberto, pur importante per la storia politica genovese, non può considerarsi di eguale rilievo per la storia legale. È certo un modo elegante, ma non so quanto storiograficamente corretto, di mettere da parte tutte le implicazioni di diritto pubblico per concentrarsi sulla storia di quello privato. Anche perché, nella stessa documentazione considerata, non è agevole separare con precisione i confini tra questi due settori giuridici: infatti lo stesso autore, dopo aver chiarito che per fare la storia dei rapporti fra privati può essere sufficiente identificare le contrattazioni più frequenti e porre in rilievo, al fine di definire quale sia il diritto comune vigente, le consuetudini locali che si distacchino da esso, è costretto ad alcune precisazioni preliminari. I documenti superstiti che a lui, al contrario di Besta, sembrano in

« numero piuttosto considerevole ... sono ben lunghi, non dirò dal presentare in modo completo le relazioni pubbliche e private di quell'età ma né tampoco dal lasciarle intravedere; imperocchè essi non riguardano, quasi per intero, che un solo ordine di persone e d'interessi, ciò che di leggieri si comprende, chi avverta che queste carte provengono, meno rare eccezioni, da corpi ecclesiastici ».

Al di là del fatto di negare valenza politica e pubblica alla documentazione ecclesiastica di questo periodo, affermazione che genera notevoli perplessità, lo stesso Bensa individua ulteriori limiti alla sua indagine: la provenienza ecclesiastica qualifica il materiale considerato ma ne limita la tipologia e il significato generale in quanto esso

« ... spiega anche la natura degli atti prevalenti in numero: nelle alienazioni la maggior parte è a titolo gratuito, scarse le vendite e le permutate; frequenti le enfiteusi, e rara ogni altra forma di locazioni: d'altri atti poi a malapena si trova esempio ».

Dall'esame dei contenuti specifici degli atti, fra cui prevalgono le donazioni, Bensa ricava la convinzione della presenza di molteplici indizi della profonda influenza esercitata sulle idee e consuetudini giuridiche contemporanee dal diritto germanico: in alcuni casi di donazione la differenza di leggi personali sarebbe superata attraverso il comune uso dell'editto longobardo. In questa costante ricerca di elementi che rafforzino l'idea della prevalenza del diritto germanico, Bensa finisce per trascurare gli indizi che possano portare a conclusioni difformi: così, per esempio, sottovaluta i divieti di alienazione di cose donate che si iscrive in una linea di sviluppo della normativa canonica.

Un discorso simile, sia pure con qualche maggiore complessità, si può fare a proposito dei contratti di permuta per i quali, sempre privilegiando la tesi della prevalenza del diritto germanico e dell'impermeabilità delle differenti tradizioni giuridiche, l'Autore ritiene di introdurre qualche elemento di dibattito legato proprio alla cultura dei giuristi coevi. Mentre gli 'interpreti' – individuati nell'autore dell'*Expositio ad librum papiensem* – invocano le disposizioni del diritto romano come applicabili in via esclusiva per i luoghi sacri, in contrasto sia con il diritto longobardo che con quello franco, la prassi documentale segue un procedimento germanico, ispirato, quindi non ai testi romani ma piuttosto alla *Lex Baiuvariorum* o al Breviario Alariciano: da questi testi deriverebbe la presenza, all'inizio dei contratti di permuta, di « una giuridica definizione di questo contratto ». E a questa stessa tradizione sembra tributaria un'altra figura di giurista che Bensa cita, il notaio ligure, il quale, in carenza di un contratto come il pegno nel diritto longobardo, ne ottiene gli effetti utilizzando un'altra tipologia contrattuale che incontra nel 'formulario barbarico'.

L'autore, pur non nascondendo la presenza di scienza e pratica romanistica e di giuristi operanti nel periodo e portatori di tale cultura, tende a non dare ad essi alcun credito, tutto teso a dimostrare che

« le istituzioni d'indole germanica che tutto informavano, ... il diritto in allora vigente, ben si chiariscono conseguenza dell'assoluto ed incontrastato predominio della casa Salica in Italia, anziché frutto di più antiche legislazioni ».

Il riferimento di Bensa al notaio che usa formulari longobardi introduce la figura di un giurista di provenienza laica di cui non risulta la utilizzazione in ambito ecclesiastico. La Chiesa non si fiderebbe di consentire la documentazione dei propri problemi patrimoniali ad un soggetto esterno che deriva il proprio potere da altra autorità.

Dove emerge chiaramente la tradizione romana, filtrata attraverso il diritto della Chiesa, è nei contratti reali di godimento, l'enfiteusi e la locazione sopra tutti. Si tratta di una tipologia contrattuale che esaurisce quasi tutta la casistica relativa ai diritti di godimento della terra e, per la locazione, dà luogo al fondamentale fenomeno del passaggio dall'enfiteusi – e quindi dalla condizione di servi della Chiesa – alla mezzadria di uomini liberi. Non meraviglia certo che i documenti siano « redatti in scrittura privata e senza ministero di pubblico ufficiale »: è sufficiente la sottoscrizione del vescovo o dell'abate ai fini della credibilità documentaria e, come ha chiarito Costamagna, lo *scriptor* era certamente un *clericus* la cui cultura giuridica affondava le radici nella tradizione romana. È interessante notare che la formula dell'enfiteusi richiama comportamenti che rispecchiano *fidem et puritatem*, dando alla parola *fides* ancora una volta un profondo significato spirituale.

Compito ancora più arduo Bensa si assume quando cerca di riportare nell'alveo longobardo-salico uno dei documenti chiave della cultura ligure medievale, cioè il *Breve di consuetudine* concesso ai genovesi dal marchese Alberto nel 1059. A Lumbroso che ha giudicato questa normativa principalmente come reazione contro il diritto longobardo, Bensa contrappone la propria opinione secondo cui questo testo provi

« assai chiaramente l'intera subordinazione del popolo genovese alla legislazione romano-germanica, e dimostri come le norme di quel diritto fossero penetrate assai addentro, non solo nei tribunali e nei placiti, ma ben più nei costumi e nelle idee, e che Genova e la Liguria, salvo forse la prevalenza numerica dei viventi a legge romana, non si differenziassero punto dalle altre terre d'Italia soggette al dominio della casa salica ... ». Si tratterebbe di « consuetudini nate nell'ambiente giuridico germanico, null'altro che modalità locali della nuova legislazione, non già reminiscenze e reazioni dell'antica ».

Di queste ultime e più antiche, cioè romane, non v'ha traccia nella analisi contenutistica che Bensa svolge subito dopo e la stessa distribuzione delle materie nel testo non trova, a suo modo di vedere, alcun riferimento in leggi o manuali giuridici contemporanei. Al di là dei contatti con gli elenchi di 'regalie' e al testo fredericiano della Dieta di Roncaglia del 1158, il marchese Alberto appare il portatore di una tradizione imperiale e feudale che, nella circostanza, scende a patti e fa concessioni alla comunità cittadina: riportare tutto questo alla cultura carolingia e non alla tradizione imperiale romana appare alquanto forzato e indimostrato.

È convincente, al contrario, il riferimento alla Scuola di Pavia e al formulario che da essa ha preso le mosse: in esso, riconosce lo stesso Bensa,

« ... alle magre e barbare disposizioni del diritto longobardico si erano venuti disporando gli studi del diritto romano nelle molteplici collezioni giustinianee ed occidentali, siccome dimostrano le note apposte dallo anonimo commentatore al libro della *Lombarda* ».

A questa opinione di Bensa di una cultura giuridica altomedievale ligure sostanzialmente connotata da coloriture germaniche, saliche più che longobarde, si contrappone quella di Besta che – pur con il limite di assolutizzare nelle conclusioni il proprio pensiero in una visione di prevalenza assoluta della tradizione romanistica – ha il pregio di riportare il fondamento di partenza della sua analisi a quella che a me pare la base giuridica reale di questa problematica e cioè l'operatività in Liguria del sistema della personalità del diritto. Pur riconoscendo la casuale concomitanza dell'occupazione longobarda della Liguria con la pubblicazione dell'Editto di Rotari nel 643, Besta correttamente mette in dubbio la circostanza che tale diritto avesse efficacia territoriale e non personale. Corregge con diplomazia la posizione di Bensa, quasi completandone il pensiero: questi avrebbe, infatti, sottinteso che il riferimento fosse al diritto longobardo considerato esclusivamente come fonte normativa, mentre il diritto romano era applicato come consuetudine o come *ratio*. Non esiste, peraltro, traccia di una codificazione consuetudinaria o almeno la coscienza di un complesso di peculiarità del diritto ligure. Il privilegio di Berengario e Adalberto del 958

« fu a torto considerato come una conferma del diritto obiettivo consuetudinario osservato in quella città: si tratta invece in realtà di una generale conferma di diritti subbiettivi di carattere reale esercitati direttamente (*iure proprietario*) o derivatamente (per livello o per precaria) sulle terre già comprese nel contado o nella marca. La conferma serviva a garantire la esenzione dei proprietari o dei livellarii dalla coattiva esazione di certi diritti, come, ad esempio, l'albergheria. Una codificazione del diritto genovese non risulta neppure dal privilegio indatato, che si suppone dato dal marchese Oberto nel 1059 o giù di lì. Qualche sua clausola potrebbe farlo scorgere come una conferma del primo: ma con la specificazione di qualche norma di diritto obiettivo alla conservazione delle quali i Genovesi avrebbero particolarmente tenuto ... ».

All'interno della operatività di un sistema di personalità del diritto non meraviglia la presenza di altre leggi, come la salica, ma è certo che le professioni più frequenti sono quelle di diritto romano.

Trasportando quanto detto sul piano della cultura che emerge da questa documentazione sembra risolutiva, rispetto alle tesi della prevalenza di

una tradizione giuridica o dell'altra, l'idea della convivenza. Il territorio ligure propone, rispetto ad altre zone dell'Italia settentrionale, caratteristiche di una qualche originalità: lo stesso Besta, infatti, rileva che

« ... non possiamo assimilare, dall'aspetto giuridico, il territorio ligure ai territori toscolombardi, anche se non si possa d'altro canto assimilarlo ai territori romani subalpini, dove la tradizione pregiustiniana fu ancor più tenacemente conservata ».

Dove invece esiste un allineamento del territorio ligure alle altre parti del regno è nella organizzazione giurisdizionale poiché

« i giudici pubblici furono gli stessi: duchi, conti, marchesi, gastaldi e non diversi gli istituti, per mezzo dei quali esercitarono i loro poteri secondo la disciplina fissata negli editti e nei capitolari ».

Sempre a Enrico Besta si deve un panorama della cultura giuridica ligure dalla fine del secolo XI all'inizio del secolo XIII. Ci si può chiedere per quali ragioni l'autore abbia voluto unire, sia nel titolo del saggio che nella esposizione, la legislazione ligure alla cultura. Può trattarsi, infatti, di una scelta tematica legata alla documentazione rinvenuta oppure di una più complessa idea che vede nel dato normativo l'espressione più evidente del grado di cultura giuridica prodotta in un certo ambiente. Personalmente sono più propenso a credere alla prima ipotesi che è legata alla circostanza che a Genova non si insedia uno *Studium* universitario e, conseguentemente, non si colgono i segni della presenza di figure di giuristi rinomati e di elaborazioni scientifiche. Inizia in questo momento, come è testimoniato dalla quantità e dalla qualità della documentazione notarile, quel processo di simbiosi con la pratica del diritto che è stata la caratteristica identificante del diritto ligure.

Per valutare i progressi della cultura giuridica ligure del basso Medioevo il punto di partenza di Besta è proprio il documento notarile da cui scompaiono, dopo il 1066, i riferimenti a formulari precedenti per fare spazio ad un più progredito tecnicismo basato sul diritto romano.

In tale contesto Besta pare considerare un dato culturale importante, ma che cita solo indirettamente, l'elemento istituzionale cioè le profonde modificazioni che, a livello di mentalità e di comportamenti, ha significato il trasformarsi delle città liguri in liberi comuni. Il punto di partenza deve ancora essere l'alto Medioevo e l'organizzazione pubblica del momento, ricordando che a Genova gli ambienti ecclesiastici e notarili sono in consonanza con

il potere pubblico del momento e la cultura pubblica, privata ed ecclesiastica si fondono nel notarile.

Anche Vitale discute del diploma di Berengario e Adalberto del 958 e, dopo aver rilevato che si tratta del più antico dei privilegi conosciuti di re o imperatori medievali a città nell'età precomunale, osserva che l'organismo a cui questo documento è concesso è acefalo perché non ricorre nel diploma il nome di alcun potere costituito, eppure formante una entità giuridica e fornito di immunità negativa nel possesso di una consuetudine evidentemente di antica data, da riportare probabilmente all'età romano-bizantina, e tale da permettere poi una tenace resistenza al feudalesimo laico ed ecclesiastico dei secoli X e XI.

Oltre che giuridico è più generalmente un dato culturale il rilevare, come fa Vitale per il X secolo, che, di fronte al pericolo saraceno, in un momento di massima depressione, gli scarsissimi documenti, tutti di carattere privato e di provenienza ecclesiastica, attestano un'economia prevalentemente agraria. Questa situazione cambia nel secolo XI quando, a detta dello stesso autore, la storia di Genova si chiarisce e si afferma come storia di mercanti.

La lotta contro i Saraceni per il controllo del Mediterraneo, la maggiore disponibilità di capitali, i primi contrasti con Pisa nel 1060, la crociata del 1099 ricordata da Caffaro segnano ormai il passaggio ad un'epoca nuova, quella del *Commune* e della *Compagna Communis*.

Nota bibliografica

G. AIRALDI, *Genova e la Liguria nel medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, V, Torino 1986, pp. 365-547; E. BENZA, *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, Genova 1885; E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoprimo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, II, Milano 1941, pp. 310-320; ID., *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimoprimo all'inizio del decimoterzo*, *Ibidem*, III, Milano 1942, pp. 263-274; ID., *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925; M. CALLERI - D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO, P. FIORETTI, Spoleto 2002, pp. 273-376; G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi Storici sul notariato italiano*, I); T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968;

G. PETTI BALBI, voce *Caffaro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma 1973, pp. 256-260; V. PIERGIOVANNI, voce *Di Negro Celesterio*, *Ibidem*, XL, Roma 1991, pp. 133-135; ID., *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980; D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406; A. ROVERE, *Tipologia documentale nei Libri Iurium dell'Italia comunale*, *Ibidem*, pp. 417-436; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), pp. 3-191; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo